



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 477	Del 11/11/2021
Località: Piazza Pili. Modifica temporanea della circolazione stradale.	Dal giorno 16 novembre fino a cessate esigenze

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

vista la richiesta trasmessa via mail in data 11.04.2021, presentata dall'Istruttore tecnico responsabile dell'ufficio manutenzioni e Piani Occupazionali, Servizio Manutenzioni e Cantiere Comunale del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni di questo Comune, tendente ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza di istituzione del divieto di circolazione veicolare e pedonale, sosta e fermata nella Piazza Pili, per l'esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale, per il periodo dal 16 novembre 2021 fino cessate esigenze;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

1. l'istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale, sosta e fermata nella Piazza Pili, dal giorno 16 novembre 2021 fino a cessate esigenze, ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. nel tratto di cui al punto 1. che precede è autorizzata la sosta e la circolazione dei veicoli strumentali all'esecuzione dei lavori in dotazione alla ditta esecutrice degli stessi;
3. i veicoli autorizzati di cui alla punto 2) che precede, devono essere in possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità, es.: autorizzazioni necessarie per la circolazione dei veicoli, autorizzazione per l'effettuazione di transiti di tipo eccezionale, autorizzazione al transito in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 35 e 75 Q.li, senza le quali, se necessarie, rendono inefficace il presente atto;
4. l'installazione della necessaria segnaletica stradale come prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e la normativa vigente sui cantieri stradali, a cura della Ditta esecutrice i lavori e della Direzione dei lavori;
5. la sospensione del servizio parcheggi a pagamento in occasione degli interventi all'interno degli appositi spazi (stalli blu), la direzione dei lavori del Settore LL. PP. del



COMUNE DI ORISTANO

Comune di Oristano e l'esecutore dei lavori, dovranno comunicare al Corpo Polizia Locale, alle seguenti mail: comando.pm@comune.oristano.it - cro.polizialocale@comune.oristano.it e al seguente numero telefonico: 0783 212121, e alla Ditta Concessionaria del Servizio: Ditta STOP con sede operativa in Via Mariano IV n. 13 - mail: oristano@the-park.it, il periodo di esecuzione dei lavori e il termine degli stessi;

6. la facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;

prescrive:

1. la presente ordinanza, emessa esclusivamente per la disciplina temporanea della circolazione stradale, non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità;
2. è fatto obbligo all'impresa esecutrice e alla Direzione dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione:
 - a) l'apposizione della prescritta segnaletica e dei dispositivi luminosi notturni;
 - b) oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
 - c) rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa appena il cantiere è terminato;
 - d) curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
 - e) l'adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
3. lo sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con opportuno materiale bituminoso;
4. le delimitazioni dei cantieri stradali nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;
5. dovranno essere osservate, in generale, le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
6. dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
7. è fatto obbligo all'impresa esecutrice e alla Direzione dei lavori di circoscrivere e segnalare la zona di manovra dei mezzi meccanici ed eventuale gru e accertarsi che durante l'esecuzione dei lavori stessi, nessuno si trovi nel raggio di azione dei mezzi;
8. dovranno essere osservate le disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 e l'art. 79 (*Visibilità dei segnali*) del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
9. il tratto interessato dai lavori dovrà essere adeguatamente protetto a tutela della pubblica incolumità;
10. durante il percorso per raggiungere il luogo interessato dall'ordinanza, i veicoli autorizzati dovranno osservare gli obblighi e le limitazioni imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore;
11. la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte



COMUNE DI ORISTANO

1. che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
2. che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
3. che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 11/11/2021

L'Istruttore: Ignazio Sebis

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale